

ARTICOLO 1
Riferimento
normativo:
art. 2.1 D.Lgs 77/95 e s.m.

Finalità e contenuto del regolamento di contabilità

1. Il regolamento comunale di contabilità, attuativo del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 25 Febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, disciplina:

- a) gli aspetti organizzativi del Servizio finanziario e di funzionalità dell'Organo di revisione;
- b) gli strumenti della programmazione comunale;
- c) le procedure delle entrate e delle spese nonché dell'amministrazione del patrimonio;
- d) le scritture contabili;
- e) il controllo di gestione;
- f) gli adempimenti fiscali;
- g) il rendiconto.

Parte Prima

Aspetti Organizzativi

Capo I - Servizio Finanziario

ARTICOLO 2
Riferimenti
normativi:
art. 3. 1
D. Lgs 77/95 e s.m.

Struttura e funzioni del Servizio finanziario

1. Nell'ambito dei principi generali fissati dallo statuto, ed in coerenza con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la struttura comunale raggruppa, con il criterio della omogeneità per materia, in una unica unità organizzativa, tutti i servizi rientranti nell'area finanziaria.

2. Detti servizi comprendono le funzioni di coordinamento dell'intera attività finanziaria del Comune, la gestione dei tributi attivi e passivi, l'economato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione comunale.

3. A capo dei Servizi sopra enunciati è posto il Responsabile del Servizio finanziario. La figura professionale del Responsabile del Servizio finanziario è prevista nella dotazione organica del Comune ed inquadrata in qualifica funzionale non inferiore alla VII. Il medesimo assume altresì tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti gli pongono a carico, anche usando locuzioni analoghe alla sua qualifica (ragioniere, responsabile di ragioneria, contabile o altre qualifiche corrispondenti).

ARTICOLO 3
art. 3. 4 e art. 4
D. Lgs 77/95 e s.m.

Competenze in materia di bilanci e rendiconti

1. Al Servizio di cui al precedente art. 2 compete:
 - la predisposizione, in collaborazione con il Segretario comunale e nel rispetto delle indicazioni programmatiche formulate dagli organi di direzione politica e sulla base delle proposte dei competenti servizi e dei dati in proprio possesso, dei progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla Giunta;
2. - la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio;
3. - l' esame dei bilanci degli enti, organismi ed aziende a partecipazione comunale, se esistenti;
4. - la formulazione delle proposte di modificazione, a richiesta dei competenti servizi, delle previsioni di bilancio tanto della spesa così come dell' entrata;

ARTICOLO 4
Artt. 21, 24, 27, 29 e 72
D. Lgs 77/95 e s.m.

Adempimenti contabili

1. Il Servizio finanziario tiene, nelle forme prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alla entrate ed alle spese quanto al patrimonio e alle sue variazioni.
2. In particolare il medesimo Servizio provvede:
 - a) alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati;
 - b) alla registrazione degli accertamenti di entrata;
 - c) all' emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di incasso;
 - d) alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di questo;
 - e) a predisporre i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;
 - f) alla verifica periodica, quando lo ritiene opportuno o necessario e comunque almeno in occasione dell'adempimento di cui al 2° comma dell'art. 36 del D. Lgs. 77/95, dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, con le modalità indicate nel successivo art. 117 comma 1.

ARTICOLO 5

Art. 3. 5.

D. Lgs 77/95 e s.m.

Art. 9. 6

legge 127/97

Art. 6. 11

legge 127/97

Responsabile del Servizio finanziario

1. Oltre a quanto indicato al precedente art. 3, il Responsabile del Servizio finanziario:
 - a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione;
 - b) attesta la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di impegni di spesa;
 - c) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
 - d) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento;
 - e) vigila sull' esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio;
 - f) segnala obbligatoriamente al Sindaco, o suo delegato, al Segretario comunale ed all' Organo di revisione, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell' esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune. Trasmette, entro sette giorni, ai soggetti suddetti i risultati della verifica di cui al precedente art. 4, comma 2, let. g), nonché comunica per iscritto ai medesimi l' eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
2. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Responsabile del Servizio finanziario le sue funzioni sono assunte ad ogni effetto dal Segretario comunale.

ARTICOLO 6

Art. 3. 4 e

art. 112

D. Lgs 77/95 e s.m.

Responsabilità diretta e personale

1. Il Responsabile del Servizio finanziario, unitamente al Segretario comunale, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità ed esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni.
2. In particolare tale norma trova applicazione nei riguardi dei certificati da inviare ai ministeri ed agli altri uffici statali, nonché dei dati del bilancio annuale e pluriennale, degli impegni di spesa e del rendiconto.
3. I funzionari di cui al comma 1 sono personalmente responsabili della presentazione del rendiconto sull' utilizzo di tutti i contributi straordinari assegnati al Comune da altri enti pubblici. Il rendiconto va presentato, entro 60 giorni dal termine dell' esercizio finanziario relativo. Si applicano le altre modalità previste dell' art. 112 del D.L.vo n. 77/95.

Capo II - Revisione economico-finanziaria

ARTICOLO 7 Art. 105 D. Lgs 77/95

Organo di revisione

1. Il Collegio dei revisori svolge funzioni di controllo e di revisione economico-finanziaria.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l' Organo di revisione può avvalersi delle collaborazioni di cui all' art. 105, comma 4, del D.L.vo n. 77/95; può eseguire ispezioni e controlli ed impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale.

ARTICOLO 8 Art. 1 D. Lgs 88/92; Artt. 100 e 102 D. Lgs 77/95 e s.m.

Elezione. Accettazione della carica

1. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti, nominati dal consiglio comunale tra gli iscritti al registro di cui all' art. 1 del D. lgs 88/92. Il Presidente del Collegio è indicato dal Consiglio.
2. Con la deliberazione di elezione il Consiglio comunale fissa il compenso ed i rimborsi spese nel rispetto dei limiti di legge.
3. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall' art. 102 del D.L.vo n. 77/95, oltre a quelle previste dallo statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all' art. 104 del D.L.vo medesimo. Per l' acquisizione di specifiche professionalità il limite predetto può essere superato.
4. La deliberazione di cui al precedente primo comma deve essere notificata nei modi di legge, entro 10 giorni dalla sua esecutività, e la nomina deve essere accettata per iscritto nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza.
5. Il Segretario comunale cura gli adempimenti di cui all' art. 100 ultimo comma del D.L.vo 77/95.

ARTICOLO 9 Art. 101 D. Lgs 77/95

Insediamiento

1. Avvenuta l' accettazione della carica, il Sindaco provvede a convocare per iscritto i revisori per la seduta di insediamento che deve tenersi alla presenza del Sindaco, o suo delegato, del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio finanziario.

ARTICOLO 10
Artt. 101 e 103
D. Lgs 77/95
Artt. 2397 e segg.
Codice Civile
come modificati
dal D. Lgs. 88/92

Attività del collegio e stato giuridico dei revisori

1. Il Presidente convoca e presiede il Collegio, stabilisce il lavoro per ciascuna seduta.
2. Il medesimo può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio. In tal caso i membri incaricati devono riferire intorno al proprio lavoro alla prima riunione collegiale.
3. Nei casi previsti dallo statuto il Presidente assiste alle sedute del Consiglio in rappresentanza dell' intero Collegio. Egli può delegare tale funzione, ricorrendone i motivi a uno dei membri.
4. Il Presidente firma gli atti fiscali del Comune, quando ciò è richiesto dalla legge.
5. Il Collegio dei revisori informa la sua attività al criterio della collegialità.
6. La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente, anche in via breve, per il tramite del Segretario del Collegio.
7. In caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del Collegio può essere richiesta al Sindaco, o suo delegato, dai restanti revisori. Questi può provvedere, sentito il Presidente.
8. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza del Presidente e di almeno di uno dei membri. Nel caso di assenza del Presidente la seduta è valida con la presenza dei due membri ed è presieduta dal componente più anziano d' età.
9. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l' astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente.
10. Il Revisore dissenziente può chiedere l' inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso.
11. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Alle medesime possono assistere, a richiesta, il Sindaco, o suo delegato, il Segretario comunale ed il Responsabile del Servizio finanziario. Di volta in volta possono essere sentiti dal Collegio altri amministratori o dipendenti comunali.
12. Le sedute del Collegio si tengono di regola presso la Sede comunale. In particolari circostanze, debitamente motivate, il Presidente può disporre sedute in altra sede.
13. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi validamente almeno una volta ogni bimestre.
14. I membri devono giustificare preventivamente al Presidente le eventuali assenze alle sedute già convocate.
15. In caso di tre assenze di un membro del Collegio nel corso di un anno, non ritenute validamente giustificate, il Presidente riferisce al Sindaco o suo delegato, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza. Tale procedura viene avviata anche nel caso di impossibilità a svolgere l' incarico per un periodo superiore a mesi sei.
16. I Revisori dei conti sono tenuti al segreto d' ufficio e rispondono delle loro affermazioni espresse sia in forma scritta che verbale.
17. Adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; hanno diritto di accesso agli atti secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
18. I Revisori dei conti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dei commi 1 e 4 dell' art. 58 della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 11
Art. 105. 1
D. Lgs 77/95

Funzioni

1. La funzione di controllo e di vigilanza dell' Organo di revisione si esplica attraverso la verifica della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture contabili.
2. La verifica della convenienza economico-finanziaria dei medesimi atti viene esplicitata nell' ambito delle funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale.
3. Nelle funzioni di controllo e verifica sono ammesse tecniche motivate di campionamento.
4. Nell' ambito dei principi fissati dallo Statuto, l' Organo di revisione collabora con il Consiglio nei modi indicati dal presente regolamento.
5. Esprime preventiva valutazione sugli aspetti economico-finanziari dei seguenti atti:
 - a) approvazione dei piani economico-finanziari e loro variazioni;
 - b) convenzioni con altri enti pubblici;
 - c) riequilibrio della gestione;
 - d) concessione a terzi di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, partecipazione a società di capitale ed a consorzi;
 - e) ogni altro atto a richiesta del Sindaco o del Consiglio.
6. Nella relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto deve:
 - a) attestare la corrispondenza dei dati di cassa del tesoriere con quelli indicati nel conto;
 - b) attestare la corrispondenza dei residui attivi e passivi indicati nel conto con i documenti amministrativi e contabili a disposizione dell' Ente;
 - c) dare atto dell' esattezza del risultato di amministrazione e della completezza delle scritture contabili;
 - d) dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali;
 - e) verificare il rispetto dei vincoli di legge nel recupero tariffario dei costi dei servizi;
 - f) fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari patrimoniali ed economici della gestione;
 - g) formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, avuto anche riguardo agli aspetti organizzativi del Comune e ai sistemi di gestione dei servizi;
7. La relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta entro 20 giorni dalla notificata disponibilità presso gli uffici comunali del rendiconto e dei suoi allegati.

Parte Seconda

Strumenti della programmazione comunale

Capo I - Bilancio di previsione annuale

ARTICOLO 12
Artt. 6, 7 e 8
D. Lgs 77/95.
DPR 194/96
(art. 1. 1 lett. b)

Modalità di previsione

1. Il bilancio di previsione annuale è formulato nel rispetto delle disposizioni dettate dall' Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali.
2. La stessa normativa disciplina la struttura del bilancio, la classificazione delle entrate e delle spese.

ARTICOLO 13
Artt. 7.9 e 11
D. Lgs 77/95 e s.m.
Art. 6. 3
legge 127/97.

Assegnazione di risorse

1. Col bilancio sono assegnati ai responsabili dei singoli settori inquadrati nella 7[^] e se esistente nella 8[^] Q.F. i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei relativi compiti. In caso di inesistenza di personale inquadrato in tali qualifiche, le relative funzioni, in presenza di accertati requisiti di professionalità acquisiti all'interno dell'Ente, POSSONO essere assunte dal dipendente che riveste la 6[^] Q.F. ovvero dal Segretario Comunale.
2. Sulla base del bilancio preventivo annuale e pluriennale deliberato dal Consiglio, la Giunta, entro 7 giorni dalla avvenuta deliberazione e comunque, salvo proroghe di legge, entro l'inizio dell'esercizio può approvare il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) determinando gli obiettivi.
3. Il PEG suddivide le risorse di Entrata in capitoli, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli.
4. In assenza di PEG, la Giunta, con le stesse modalità di cui ai precedenti comma 2 e 3 approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO).
5. L'assegnazione delle risorse rappresenta la formale autorizzazione per il Responsabile del servizio a contrarre direttamente, entro i limiti delle risorse allo stesso assegnate, obbligazione di natura patrimoniale con i terzi mediante l'assunzione di determinazioni.
6. Con la deliberazione di cui al precedente comma 4 possono essere individuate unità di supporto alle quali devono rivolgere richiesta scritta di acquisizione dei fattori produttivi i servizi finali. Salvo quanto indicato al successivo comma 7 vengono individuate quale unità di supporto:
 - a) la Segreteria relativamente alla gestione del personale;

b) l'Economo relativamente alle procedure di acquisto di beni mobili e di servizi indicati nel Reg.to di Economato;

c) l'UTC per le manutenzioni, gli arredi e l'impi antistica di stabili comunali;

L'organo esecutivo può sempre riservare alla propria competenza, per comprovati e giustificati motivi, alcuni provvedimenti di gestione.

7. Restano comunque, di competenza della Giunta:

a) l'individuazione e il conferimento di incarichi professionali;

b) la determinazione sui contributi da erogare che, in ogni caso, è subordinata agli obblighi previsti dall'art. 12 della legge 241/90;

c) l'approvazione definitiva dell'importo delle perizie dei lavori e delle forniture con cui sono indicate le modalità da seguire ai sensi dell'art. 56 della legge 142/90 per l'individuazione del contraente;

d) l'approvazione di spese aventi durata pluriennale;

e) l'autorizzazione alla costituzione in giudizio per ricorsi di natura tributaria e giudiziaria in genere, di condoni e sanatorie, richieste di pareri legali;

f) l'approvazione di progetti di manifestazioni ed attività nel settore culturale e sportivo, ad eccezione di quelli espressamente previsti nella relazione/programma allegata al bilancio;

g) gli affidi quando non disposti espressamente dal Tribunale dei minorenni o altro organo della Magistratura, con esclusione dei rinnovi;

h) i ricoveri di anziani e/o handicappati e/o minori con esclusione dei rinnovi.

ARTICOLO 14

Art. 7

D. Lgs 77/95

D.P.R. 194/96

Unità elementare del bilancio

1. Salvo quanto indicato al precedente art. 13, commi 3 e 4, l'unità elementare del bilancio è rappresentata per l'entrata dalla risorsa e per la spesa dall'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia per l'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. L'unità elementare di entrata e di spesa deve indicare l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.

3. Nelle previsioni di spesa di competenza devono in ogni caso essere iscritte le somme derivanti da impegni pluriennali assunti in precedenti esercizi per la quota corrispondente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

4. Le previsioni di spesa di cui al precedente comma 2, costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

5. Le unità elementari di entrata e di spesa possono avere numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

ARTICOLO 15

Art. 7

D. Lgs 77/95

Contenuto dell'unità elementare

1. Non possono essere incluse in una medesima unità elementare :
 - a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
 - b) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate;
 - c) spese relative a specifiche finalità, finanziate dallo Stato e dalla Regione.
2. Le spese finanziate in parte con assegnazioni a destinazione vincolata ed in parte con risorse proprie, sono stanziare in modo leggibile a seconda del tipo di finanziamento.

ARTICOLO 16

Art. 11

legge 335/76.

Art. 7 comma 12,

D. Lgs 77/95

Funzioni delegate dalla Regione o dallo Stato

1. Il bilancio recepisce, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell' art. 11 della legge 19 maggio 1976, n.335, e per quanto non contrasta con la normativa del presente regolamento, le norme recate dalle leggi della Regione per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati.
2. In ogni caso le entrate e le spese per le funzioni delegate dalla Regione non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi.
3. Analogamente si procede per le somme provenienti dallo Stato.

ARTICOLO 17

Art. 6

D. Lgs 77/95

Limiti alle previsioni di spesa

1. Per ciascuna unità elementare di spesa il bilancio costituisce limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi, per i quali si procede secondo quanto indicato al successivo art. 25.
2. Il bilancio deve assicurare idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

ARTICOLO 18
Art. 37
D. Lgs 77/95

Debiti fuori bilancio

1. In uno speciale intervento o capitolo del Titolo I del bilancio annuale di competenza può essere stanziato apposito fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, per le fattispecie di cui all' art. 37, comma 1, del D.L.vo n. 77/95.
2. Al riconoscimento dei debiti provvede il Consiglio comunale unitamente all' indicazione dei mezzi di copertura ed all' impegno della conseguente spesa.

ARTICOLO 19

Spese di rappresentanza

1. Con la delibera di approvazione del bilancio il Consiglio comunale può stanziare al Titolo I del bilancio annuale di competenza un apposito fondo per le spese di rappresentanza.
2. Detto fondo viene messo a disposizione del Sindaco, che lo utilizza con le procedure previste nel vigente Reg.to del Servizio di Economato.

ARTICOLO 20
Art. 4. 6
D. Lgs 77/95

Situazione economica

1. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, aumentate delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell' entrata.
2. Qualora le previsioni dei primi tre titoli dell' entrata siano superiori alle spese correnti maggiorate delle quote di capitale di cui al comma precedente, l' esubero viene destinato al finanziamento di spese in conto capitale.

ARTICOLO 21
Art. 4. 7
D. Lgs 77/95

Pubblicità del bilancio

1. Nella formazione del bilancio il Comune privilegia ampie forme di consultazione come indicato nell' art. 4, comma 7 del D.L.vo n. 77/95.
2. La pubblicità dei contenuti del bilancio e del rendiconto deve realizzare l' informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine all' impiego delle entrate tributarie e dei proventi dei servizi pubblici locali.

Capo II - Revisione economico-finanziaria

ARTICOLO 22

Art. 4. 1

D. Lgs 77/95

Veridicità del bilancio

1. Il bilancio deve rappresentare, sin dal momento della sua formazione e per tutta la durata dell' esercizio, la chiara esposizione della reale condizione finanziaria del Comune, evitando artificiosi occultamenti e sopravvalutazioni di qualsiasi specie.

ARTICOLO 23

Art. 8

D. Lgs 77/95

Fondo di riserva

1. Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva con una dotazione non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Detto fondo può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spesa corrente del bilancio dell'esercizio in corso.

3. L'utilizzo del fondo di riserva avviene con deliberazione della Giunta da comunicare al Consiglio nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

4. Il nessun caso in capo al fondo di riserva possono essere imputati impegni o pagamenti di spese di qualsiasi natura.

ARTICOLO 24

Art. 17

D. Lgs 77/95.

Art. 32.

1 lett. b

legge 142/90.

Variazione delle previsioni di bilancio

1. Dopo l' approvazione del bilancio nessuna nuova o maggiore spesa può essere assunta se non vengono indicati i mezzi per farvi fronte ed apportate le conseguenti modificazioni alle previsioni del bilancio annuale.

2. Nessuna maggiore o nuova entrata può essere utilizzata se essa non è tale in rapporto al complesso delle entrate iscritte in bilancio.

3. Le variazioni di bilancio non devono alterare il pareggio finanziario, quello economico e tutti gli altri equilibri sanciti con il bilancio preventivo.

ARTICOLO 25
Art. 2. 3
D. Lgs 77/95.
Art. 17. 68
legge 127/95.
Art. 41 R.D. 2440/23

Assegnazione di maggiori somme ai servizi per conto di terzi

1. In corrispondenza con gli accertamenti dell' entrata possono iscriversi nella parte passiva dei servizi per conto di terzi le somme occorrenti per le restituzioni di depositi o comunque di somme percepite per conto di terzi, anche in esubero rispetto alle previsioni di bilancio.

2. L' autorizzazione delle maggiori assegnazioni è disposta con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, controfirmata dal Responsabile del Servizio finanziario e dal Segretario comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre dell' anno di riferimento. In modo analogo si procede per operazioni di meri movimenti finanziari di conto capitale, quali depositi e prelevamento di fondi ed altre consimili operazioni.

ARTICOLO 26
Artt. 17. 9
e 19. 2 e 3
D. Lgs . 77/95 e s. m.

Variazioni alle assegnazioni di risorse

1. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al precedente art. 13 richiedano modificazioni, il Responsabile del servizio, ad intervalli non superiori al trimestre, indirizza al Sindaco apposita relazione illustrativa.

2. La relazione viene sottoposta alla Giunta che può predisporre i conseguenti provvedimenti ovvero rifiutarli con atto motivato.

ARTICOLO 27

Nuove entrate

1. Il Comune deve prevedere nel bilancio una apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verifichino durante l' esercizio e che non siano imputabili a specifici stanziamenti.

2. Qualora nel corso dell' esercizio si siano verificate, o si prevedano, minori entrate o maggiori spese, le nuove entrate devono essere prioritariamente utilizzate a compensazione.

ARTICOLO 28
Art. 17. 6 e 7
D. Lgs 77/95

Finanziamento di nuove e maggiori spese

1. Sono spese nuove quelle che richiedono l' istituzione di uno o più stanziamenti nuovi.
2. Sono maggiori spese quelle che importano un aumento alle assegnazioni di stanziamenti esistenti.
3. Qualora le spese di cui sopra non trovino copertura con prelevamenti dal fondo di riserva o da altri stanziamenti del bilancio, si può provvedere mediante utilizzo di nuove o maggiori entrate, sempreché risultino soddisfatte le condizioni dettate dal comma 2 del precedente art. 24
4. La competenza a deliberare è assegnata al Consiglio comunale, che può provvedervi entro il 30 novembre dell' anno in corso.
5. E' vietato l' utilizzo di entrate nuove o maggiori di parte capitale per finanziare spese di natura corrente.

ARTICOLO 29
Art. 36
D. Lgs 77/95 e s. m.

Riequilibrio della gestione

1. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l' indicazione di debiti fuori bilancio, il Consiglio adotta, entro il 30 settembre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l' esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All' uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall' assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili nonché da apposito mutuo ai sensi dell' Art. 37, comma 3, del D.L.vo n.77/95.
2. Ove l' andamento della gestione in corso faccia prevedere un disavanzo di amministrazione alla chiusura dell' esercizio, sia per squilibrio della gestione dei residui sia per quella di competenza, il Consiglio deve adottare, entro il 30 settembre, apposita delibera contenente le misure atte a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell' esercizio relativo.

ARTICOLO 30
Art. 17. 8
D. Lgs 77/95

Assestamento generale

1. Mediante l' assestamento generale deliberato dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Capo III - Relazione previsionale e programmatica

ARTICOLO 31

**Art. 12
D. Lgs 77/95
art. 32. 2 lett. b
legge 142/90**

Finalità della relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica è strumento di programmazione pluriennale delle attività e dei necessari supporti finanziari ed organizzativi per un periodo pari a quello assunto negli strumenti di programmazione regionale.
2. Con la medesima il Comune opera scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei piani regionali di sviluppo.
3. La relazione previsionale e programmatica deve altresì essere stesa in coerenza con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già elaborati dall' Amministrazione.
4. In caso di necessità in tale sede i piani programmatici approvati dall' Amministrazione possono essere adattati alle nuove esigenze.
5. La relazione previsionale e programmatica deve descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità; dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario; indicare la destinazione delle risorse, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato.

ARTICOLO 32

**Art. 17
D. Lgs 77/95
art. 32. 2 lett. b
legge 142/90**

Definizione degli obiettivi e degli indirizzi

1. La relazione previsionale e programmatica:
 - a) definisce le politiche per gli impieghi sociali, per gli interventi nei settori produttivi e per l' assetto del territorio indicando altresì i tempi di attuazione delle stesse;
 - b) stabilisce i criteri e le modalità di allocazione delle risorse in relazione agli obiettivi;
 - c) specifica gli indirizzi per l' attività gestionale e le responsabilità organizzative con particolare riferimento ai servizi ed agli uffici tenuti all' accertamento ed alla riscossione delle entrate ed alla esecuzione della spesa secondo le indicazioni del bilancio preventivo annuale e di quello pluriennale.

Capo IV - Bilancio pluriennale

ARTICOLO 33

Art. 13. 5
D. Lgs 77/95
D.P.R. 194/96
Art. 9. 4
legge 127/97

Sintesi della programmazione

1. Il bilancio pluriennale traduce in sintesi numeriche le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dalla medesima.

ARTICOLO 34

Art. 13. 4
D. Lgs 77/95

Limite alle spese

1. Il totale delle spese che si prevede di impegnare in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, non può superare il totale delle entrate che si prevede di accertare in ognuno degli stessi anni.

2. Gli stanziamenti di spesa hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limiti agli impegni di spesa.

ARTICOLO 35

Art. 13 e 15
D. Lgs 77/95

Elaborazione del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale:

a) è elaborato in termini di competenza;

b) contiene in via sintetica, le previsioni di ciascuno degli anni considerati e quelle complessive del periodo. Le previsioni del primo anno sono uguali a quelle del corrispondente bilancio annuale;

c) viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale;

d) rappresenta la sintesi della programmazione pluriennale esponendo la totalità delle risorse e degli impieghi per l' intero periodo considerato.

2. Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese derivanti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.

3. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

ARTICOLO 36
Artt. 16. 1 e 105. 1
lett. b
D. lgs 77/95

Relazione dell'Organo di revisione

1. Sul bilancio di previsione annuale, sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale, l' Organo di revisione redige una relazione nella quale esprime il proprio giudizio a riguardo:

- a) della esattezza del pareggio economico e finanziario;
- b) del significato dei quadri riassuntivi e differenziali;
- c) della adeguatezza delle previsioni rispetto alla realtà della gestione;
- d) della adeguatezza del recupero tariffario e della politica tributaria;
- e) degli investimenti e relativi finanziamenti;
- f) della congruità degli elementi programmatici annuali e pluriennali;
- g) della copertura degli impieghi previsti nel bilancio pluriennale;
- h) della coerenza tra bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale.

ARTICOLO 37
Art. 16. 1 e 2
D. Lgs 77/95

Presentazione degli strumenti di programmazione

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, salvo scadenza diversa dal 31 ottobre, fissata con norme di legge, per l'approvazione del bilancio, la Giunta Comunale approva, con formale deliberazione, gli schemi:

- a) del bilancio annuale;
- b) della relazione previsionale e programmatica;
- c) del bilancio pluriennale.

2. A tal fine, il giorno successivo all'adozione della delibera di cui al 1° comma, i documenti contabili sono trasmessi all'organo di revisione che deve presentare la relazione entro 10 giorni dall'invio della documentazione.

3. Entro 12 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al 1° comma il bilancio, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, viene presentato al Consiglio Comunale: viene, quindi, depositato nell'Ufficio di Ragioneria e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali.

4. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione scritta a tutti i Consiglieri.

5. Nei sette giorni successivi al termine di cui al 4° comma i Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta.

6. Gli emendamenti, a pena di inammissibilità:

- a) devono essere redatti in forma scritta;
- b) non possono modificare l'equilibrio economico-finanziario del bilancio: è possibile derogare solo in presenza dell'indicazione dei mezzi necessari a finanziare la maggiore spesa.

7. La Giunta, con formale provvedimento, propone l'accoglimento o rigetto degli emendamenti presentati, previa acquisizione dei pareri del Responsabile dei Servizi Finanziari e dell'organo di revisione, per i casi di cui alla seconda parte del precedente comma, lett. b).

8. Dell'avvenuta presentazione di emendamenti, dell'ammissibilità, dell'accoglimento o meno degli stessi da parte della Giunta dovrà esserne data comunicazione ai Consiglieri

con l'avviso di convocazione.

Parte Terza

Norme e Procedure di gestione

Capo I - Esercizio Finanziario

ARTICOLO 38 **Art. 4. 3** **D. Lgs 77/95**

Esercizio finanziario

1. L' esercizio dell' anno finanziario comprende, oltre le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate nel bilancio, quelle legalmente approvate e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio durante l' esercizio stesso.

Capo II - Delle entrate del comune

ARTICOLO 39 **Art. 54. 4** **legge 142/90** **Art. 4. 4** **D. Lgs 77/95**

Risorse del Comune

1. Le risorse del Comune sono costituite dalle entrate previste dal comma 4 dell' Art. 54 della legge n. 142 del 1990 e da tutte le altre entrate che il Comune ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e regionali, di regolamenti, di contratti e per ogni altro titolo.

2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.

3. Per tutte le entrate che non siano previste in bilancio o vi siano previste in misura ridotta, rimane impregiudicato il diritto del Comune a riscuoterle e fermo il dovere, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curarne l' accertamento e la riscossione.

ARTICOLO 40

Art. 21

D. Lgs 77/95

Accertamento delle entrate

1. L' entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene appurata la ragione del credito, l' importo, il soggetto o i soggetti debitori, la scadenza, nonché il relativo importo.
2. Sono accertate le entrate iscritte in ruoli esecutivi dati in carica al concessionario di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate provenienti da contributi ed assegnazioni dello Stato o di altri enti pubblici, l' accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
4. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l' accertamento è disposto sulla base dell' accredito dei fondi da parte delle competenti unità organizzative, ovvero della relativa comunicazione di credito.
5. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento, è disposto sulla base delle deliberazioni, delle determinazioni, o dei contratti che individuano gli elementi di cui al comma 1, salvo l' utilizzo delle procedure previste dal D.P.R. n. 43 del 1988, nonché mediante acquisizione diretta ed emissione di liste di carico.
6. L' avanzo di amministrazione viene accertato con la deliberazione di approvazione del rendiconto.
7. Le entrate derivanti da mutui si intendono accertate al momento della concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
8. I contributi previsti dall' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, vengono accertati all' atto della concessione edilizia.
9. Il corrispettivo di alienazioni patrimoniali è accertato con il provvedimento di approvazione delle risultanze della relativa gara, sottoscritto per accettazione della controparte.
10. Le somme provenienti da prestiti obbligazionari sono accertate dopo il collocamento di cui all' art. 35, comma 6, della legge n. 724/94.
11. Le entrate concernenti partite compensative della spesa sono accertate in corrispondenza dell' assunzione dell' impegno di spesa.
12. I proventi per la cessione di aree e fabbricati destinati alla residenza o ad attività produttiva in regime pubblicistico sono accertati in corrispondenza alle deliberazioni di determinazione delle spese di acquisizione ed urbanizzazione delle aree, di acquisizione dei fabbricati e degli oneri finanziari.
13. Per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, l' accertamento avviene mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

ARTICOLO 41

Art. 23

D. Lgs 77/95

Disciplina dell'accertamento

1. Il Responsabile del Servizio o del procedimento con il quale viene accertata l' entrata trasmette immediatamente al Responsabile del Servizio finanziario la documentazione di cui all' articolo precedente.
2. Il responsabile del Servizio finanziario esprime, se del caso, il parere di cui all' art. 53 della legge n. 142/90 e provvede alle annotazioni conseguenti nelle scritture contabili. Trasmette quindi la documentazione alla competente unità organizzativa per i successivi adempimenti.

ARTICOLO 42

Art. 24. 4

D. Lgs 77/95

Art. 17: 87, 88 e 89

legge 127/97

Riscossione

1. La riscossione delle entrate iscritte nel bilancio deve essere effettuata a mezzo del Tesoriere o di riscuotitori speciali a ciò autorizzati con espresso provvedimento.
2. Le entrate del Comune si riscuotono in denaro effettivo, ovvero mediante utilizzo di strumenti informatici in uso nel comparto bancario o postale
3. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l' indicazione della causale del versamento nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte del Comune".
4. Degli incassi di cui al precedente comma il Tesoriere deve dare immediata comunicazione al Comune, per il rilascio dei relativi ordinativi di incasso.
5. Il Tesoriere è tenuto all' incasso anche delle somme non iscritte in bilancio o iscritte in difetto.

ARTICOLO 43

Art. 25. 2

D. Lgs 77/95

Versamento

1. Ogni qualvolta la riscossione di entrate dovute al Comune avviene per il tramite di riscuotitori speciali, questi devono provvedere, con le modalità indicate nei successivi articoli, al versamento alla tesoreria comunale.
2. I tributi e le altre entrate riscuotibili a mezzo ruoli seguono le modalità indicate dal D.P.R. n. 43/88.

ARTICOLO 44

Art. 58. 2
legge 142/90
Art. 75
D. Lgs 77/95

Incaricati della riscossione

1. Sono riscuotitori speciali delle entrate comunali, di cui al precedente articolo, i dipendenti comunali a ciò espressamente autorizzati, i quali, poi, ne effettuano il versamento alla Tesoreria comunale.

ARTICOLO 45

Modalità di riscossione

1. I riscuotitori speciali delle entrate comunali provvedono alle riscossioni mediante l'uso di appositi bollettari, dati in carico dal servizio finanziario mediante apposito verbale di consegna.

2. Le riscossioni dei diritti di segreteria, di stato civile, dei diritti di rilascio delle carte d'identità, dei diritti per il rilascio di copie, vengono effettuate dagli incaricati mediante l'applicazione di marche segnatasse o con procedure automatizzate, sui documenti rilasciati.

3. Il servizio finanziario provvederà alla tenuta di appositi registri di carico e scarico dei bollettari e delle marche segnatasse.

ARTICOLO 46

Disciplina dei versamenti

1. Le somme, come sopra riscosse, verranno versate entro il termine di giorni 30, alla tesoreria comunale, sulla base di ordinativi di riscossione, emessi dal Servizio finanziario previo controllo dei bollettari a cui si riferiscono i versamenti.

2. I bollettari consunti dovranno essere mensilmente consegnati all'anzidetto ufficio che li restituirà non appena effettuato il controllo.

3. Si applica quanto indicato al successivo art. 48.

ARTICOLO 47

Art. 52. 2
D. Lgs 77/95 D.P.R. 194/96

Riscuotitori speciali - Tenuta libro cassa

1. I servizi interessati alle riscossioni dirette di cui ai precedenti articoli dovranno tenere un libro cassa, costantemente aggiornato e preventivamente vidimato, dato in carico dal Servizio finanziario, sul quale dovranno essere registrati gli importi delle riscossioni e dei versamenti effettuati nella giornata dai singoli riscuotitori speciali.

ARTICOLO 48

Versamenti anticipati di importi riscossi dai riscuotitori speciali

1. Al fine di eliminare cospicue giacenze di somme presso gli incaricati e gli agenti riscuotitori, le operazioni di versamento delle somme rimosse dovranno aver luogo presso la Tesoreria comunale, anche prima del termine di cui al precedente art. 46, comma 1, e precisamente ogni qualvolta le somme rimosse superino l' importo di lire .000.000.

ARTICOLO 49

Bollettari per le riscossioni dirette. Riconsegna a fine dell'esercizio

1. Gli incaricati della riscossione diretta delle entrate comunali hanno l' obbligo di consegnare, entro il 5 gennaio, al Servizio finanziario, tutti i bollettari di riscossione usati od in corso di utilizzazione, riguardanti tutte le operazioni di riscossione avvenute durante il precedente mese di dicembre. Sull' ultima bolletta emessa dovrà essere apposta la dicitura " Ultima riscossione esercizio___. Bolletta n. ___." e riportato il totale delle riscossioni risultanti.

2. Per le riscossioni da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo dovrà essere usato un nuovo bollettario.

ARTICOLO 50

Art. 58.2

legge 142/90.

Art. 75

D. Lgs. 77/95 e s.m.

Responsabilità dei riscuotitori speciali

1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili della gestione dei fondi che vengono in loro possesso e ne rispondono secondo le leggi vigenti in materia.

2. I riscuotitori speciali esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini dei rispettivi responsabili di servizio.

ARTICOLO 51

Art. 24. 3

D. Lgs 77/95 e s.m.,

Art. 4 DPR 196/94.

Ordinativi d'incasso

1. Tutte le riscossioni, sia quelle eseguite direttamente dal Tesoriere quanto quelle effettuate dai riscuotitori speciali, devono essere coperte da ordinativi di incasso.

2. Gli ordinativi d' incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza ovvero al conto dei residui, devono contenere gli elementi di cui all' art. 24 del D. L.vo n. 77/95.

3. Gli ordinativi d' incasso sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio finanziario o

da chi ne svolga le funzioni.

4. Nel caso l' entrata derivi da alienazione di beni iscritti in inventario, l' ordinativo d' incasso deve essere altresì corredato di copia del buono di scarico del bene medesimo dall' inventario.

ARTICOLO 52

Art. 24. 2

D. Lgs 77/95 e s.m.

Trasmissione al Tesoriere

1. Gli ordinativi d' incasso vengono emessi in duplice copia.
2. L' originale, munito delle indicazioni descritte al precedente art. 51, viene trasmesso al Tesoriere con elenco in duplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito per ricevuta.
3. La copia con allegati eventuali documenti giustificativi, è conservata presso il Servizio finanziario.

ARTICOLO 53

Operazioni di fine esercizio

1. Gli ordinativi d' incasso non estinti entro il 31 dicembre dell' esercizio di competenza e giacenti presso la Tesoreria non debbono essere più riscossi e sono restituiti al Servizio finanziario entro il 15 gennaio dell' anno successivo.
2. I titoli di cui al comma 1 estinti solo parzialmente vengono trattenuti dal Tesoriere e contrassegnati con la dizione: Estinzione parziale per l'importo di L.Tale eventualità deve essere segnalata al Servizio finanziario nei termini di cui al precedente comma.
3. I titoli completamente inestinti sono annullati, quelli parzialmente inestinti vengono ridotti nell' importo e modificati negli altri elementi interessati all' operazione, ovvero annullati e rimessi con la medesima data e lo stesso numero di quelli annullati.

ARTICOLO 54

Art. 33 e 72.5

D. Lgs 77/95 e s.m.

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi del precedente art. 40 e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell' esercizio.
2. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e, se del caso, versati; ovvero siano estinti per prescrizione o venuti meno per ragioni indicate al successivo comma 4.
3. E' vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi del precedente comma 1 e che comunque non rappresentino crediti effettivi del Comune. Si applica quanto stabilito all' art. 70, comma 3, del D. L.vo n. 77/95.
4. L' eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o

in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, va motivata a cura del competente Responsabile di servizio.

ARTICOLO 55

Art. 17. 88

Legge 127/97.

Art. 2

Legge 121/86.

Art. 3. 63

Legge 549/95

Annullamento dei crediti

1. I crediti di lieve entità, salva diversa e specifica disposizione di legge, possono essere annullati, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, con provvedimento cumulativo della Giunta, su proposta del Servizio competente, qualora il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all' ammontare della medesima, ovvero la somma da riscuotere risulti inferiore a Lire 20 mila.

Capo III - Delle spese del comune

ARTICOLO 56

Art. 54.2

Legge 142/90

Impegno di Spesa

1. L'impegno di spesa, di regola, è assunto dal Responsabile di servizio come definito al precedente art. 13 con determinazione.

2. Nelle determinazioni i Responsabili evidenziano, con adeguata motivazione, le iniziative di spesa cui intendono dar corso, in sintonia con gli obiettivi da raggiungere, individuati in sede di assegnazione delle risorse, le modalità di esecuzione delle stesse e l'intervento o l'eventuale capitolo tra quelli agli stessi assegnati sui quali devono essere imputati.

3. Le determinazioni sono sottoscritte dai Responsabili dei Servizi e, munite di apposita codifica per individuare l'ufficio di provenienza, sono trasmesse al Responsabile del Servizio Finanziario che, secondo le procedure della contabilità pubblica, effettua i controlli contabili e fiscali e, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, le rende esecutive e ne registra l'impegno.

4. Le determinazioni sono conservate a cura del Responsabile di Settore. Esse sono trasmesse all'Ufficio Segreteria per essere pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni e successivamente sono ritrasmesse al Responsabile di Settore con l'attestazione di avvenuta pubblicazione da parte del messo comunale.

5. Ai fini dell'adeguamento dell'attività amministrativa ai principi di semplificazione, economicità ed efficienza, nelle materie espressamente e tassativamente previste dalla legge o dallo Statuto di competenza del C.C. o della G.C., ovvero, per la Giunta, in quelle elencate al precedente art. 13, comma 7, gli impegni di spesa sono assunti direttamente da

tali organi: le relative deliberazioni producono i loro effetti solo se corredate, oltre che dei pareri di cui all'art. 53 legge 142/90, anche dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 55 legge 142/90 come modificato dall'art. 17, comma 11 legge 127/97.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso.

7. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo con il quale si assume l'obbligo di pagare una somma determinata ad un soggetto determinato per una ragione indicata.

8. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge, con le modalità fissate al successivo art. 78.

ARTICOLO 57

Art. 27.3

D. Lgs. 77/95 e s.m.

Artt. 32 e 35

Legge 142/90.

Artt. 17.38 e 68

Legge 127/97

Prenotazione dell' impegno di spesa

1. In presenza di procedura contrattuale la proposta dell' atto di assunzione dell' impegno di spesa è predisposta dal Servizio competente per materia sotto forma di :

a) Proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio;

b) Determinazione del Responsabile del Servizio nel caso di approvazione del PEG ovvero atto formale di Giunta di attribuzione di obiettivi, risorse e procedure. Le funzioni suddette possono essere svolte da personale di qualifica funzionale non inferiore alla VII.

2. La proposta di cui al precedente comma, lettera b, è soggetta alla procedura prevista dall' art. 6.11 della Legge 127/97

ARTICOLO 58

Artt. 27 e 31.1

D. Lgs. 77/95 e s.m.

Atto di impegno

1. L' atto di impegno, da comunicare ai terzi interessati a cura del Responsabile del Servizio, deve in ogni caso indicare :

a) il creditore o i creditori;

b) l' ammontare delle somme dovute;

c) l' eventuale scadenza del debito;

d) lo stanziamento al quale la spesa è imputata;

e) gli estremi della prenotazione dell' impegno, in quanto esistente.

ARTICOLO 59
Art. 56
legge 142/90.
Artt. 6.11 e 17.38 e 68
Legge 127/97.
Art. 27.9
D. Lgs. 77/95

Impegno contrattuale

1. Nel caso di spese assunte in base a contratto, la prenotazione d' impegno di cui all' art. 57 collegata al provvedimento a contrattare viene trasformata in impegno formale e definitivo di cui all' articolo precedente dopo la stipula del contratto. L' importo dell' impegno è parificato a quello del contratto. Agli effetti contabili l' atto di aggiudicazione controfirmato per accettazione dall' aggiudicatario, è equiparato al contratto.
2. Allo scopo tutti i contratti vengono trasmessi a cura del Segretario comunale, al Servizio finanziario per le registrazioni di competenza.

ARTICOLO 60
Art. 27.2, lett. C
D. Lgs. 77/95

Impegno in seguito di legge o sentenza

1. Quando il Comune, in base ad una legge vigente o sopravvenuta, risulta in debito di somme verso terzi, il Servizio competente per materia promuove proposte d' impegno ai sensi del precedente art. 58.
2. Qualora l' anzidetta procedura non venga attivata nei termini dovuti, il Servizio finanziario provvede d' ufficio all' assunzione dell' ~~impe~~ di spesa ai sensi del precedente art. 58 e ne fornisce notizia al Servizio interessato, informandone il Segretario comunale
3. In pari modo si procede per le somme dovute in base a sentenza passata in giudicato, o atto equiparato.

ARTICOLO 61
Art. 27.2, lett. a., b. e c.
D. Lgs. 77/95

Impegno di spese fisse

1. Le spese per stipendi, assegni, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, canoni, livelli, rate di ammortamento prestiti e quelle dovute nell' esercizio in base a contratti assunti in esercizi precedenti o a disposizioni di legge entrate in vigore nei medesimi esercizi, vengono impegnate con l' approvazione del bilancio e successive variazioni.
2. L' impegno assume la forma di cui al precedente art. 58. Per le spese di personale l' impegno è assunto relativamente ai dipendenti in servizio all' atto dell' approvazione del bilancio. Per le eventuali nuove assunzioni previste in bilancio si provvede alla prenotazione della spesa di cui al precedente art. 57, che verrà trasformata in impegno, ai

sensi del precedente art. 58, al momento dell' assunzione.

ARTICOLO 62

Art. 4.4

D. Lgs. 77/95

Impegno in corrispondenza d' entrata

1. Le somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata vengono impegnate all' atto e per l' importo risultante dal titolo d' accertamento.

ARTICOLO 63

Art. 27. 9

D. Lgs 77/95.

Art. 6. 11

legge 127/97

Regolamenti di economato e dei lavori in economia. Determinazioni

1. Nell' ambito delle competenze e degli importi fissati dai regolamenti di economato e dei lavori in economia, gli impegni di spesa di cui al precedente art. 58 vengono assunti dal Responsabile del Servizio interessato.

2. La determinazione per l' assunzione dell' impegno, firmata dal Responsabile del Servizio competente, è trasmessa da quest' ultimo al Servizio finanziario per l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell' impegno di spesa.

3. Il Responsabile del Servizio finanziario, effettuati gli accertamenti e le verifiche richieste dal comma 2 del precedente art. 57, rende il tutto al Servizio proponente, che provvede all' esecuzione.

ARTICOLO 64

Art. 32. 2, lett. L

legge 142/90.

Art. 27. 6 e 7

D. Lgs 77/95.

Impegni a carico di esercizi futuri

1. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale.

2. La proposta di impegno deve contenere l' ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell' esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza nei singoli esercizi successivi.

3. Gli impegni a carico degli esercizi successivi devono essere contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.

4. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.

5. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi provvede d' ufficio il Servizio finanziario all' inizio di ciascun esercizio dopo

l' approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 65

Art. 31

D. Lgs 77/95 e s. m.

Art. 1. 160 legge 662/96.

Art. 9. 4 legge 127/97

Spese finanziate con avanzo di amministrazione

1. Le spese finanziate con avanzo di amministrazione possono essere impegnate, ai sensi del precedente art. 58, solo dopo l' avvenuto accertamento dell' avanzo stesso mediante l' approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale. Resta fermo quanto previsto dall' art. 27, comma 3, del D. Lgs 77/95 e s.m..

ARTICOLO 66

Art. 27. 5

D. Lgs 77/95 e s. m.

Spese finanziate con mutuo e con entrate vincolate per legge

1. Le spese in conto capitale finanziate con l' assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano contabilmente impegnate in corrispondenza e per l' ammontare del mutuo accertato ai sensi dell' Art. 40, comma 7.

2. Le spese in conto capitale finanziate mediante prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l' ammontare dell' accertamento di cui al precedente art. 40, comma 10.

3. Si considerano contabilmente impegnati gli stanziamenti per spese correnti ed in conto capitale correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

ARTICOLO 67

Art. 27. 5

D. Lgs 77/95 e s.m.

Spese in conto capitale da impegnare in conto residui

1. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale, finanziate con le entrate accertate ai sensi dei commi 6, 8, 9 e 11 di cui al precedente art. 40, impegnate solo contabilmente alla chiusura dell' esercizio, possono, in deroga al principio della competenza, essere impegnate, ai sensi del precedente art. 58, sull' esercizio successivo in conto della gestione residui.

2. In pari modo si procede per le spese di cui ai precedenti artt. 65 e 66 ed in ogni altro caso simile.

3. Alla registrazione degli impegni provvede d' ufficio il Servizio finanziario.

ARTICOLO 68
Art. 27. 9
D. Lgs 77/95 e s. m.
Art. 6. 11
legge 127/97

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria deve riguardare:
 - l' osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall' ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
 - la regolarità della documentazione nella sfera di propria competenza;
 - la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo;
 - l' osservanza delle norme fiscali;
 - ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell' atto.
2. Il visto è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto.
3. Il diniego del visto deve essere adeguatamente motivato.
4. Contro il provvedimento di cui al precedente comma è ammesso ricorso al collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 69
Artt. 35. 1 e 4
D. Lgs 77/95.

Divieto di assunzione di spese prive di impegno

1. L' assunzione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussiste l' atto di impegno, da comunicare ai terzi interessati.
2. Nel caso in cui vi sia stata l' acquisizione di beni o servizi in violazione dell' obbligo indicato nel comma 1, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l' amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende, per le esecuzioni reiterate o continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

ARTICOLO 70
Art. 2
legge 109/94 e s.m.
Art. 35. 3
D. Lgs 77/95

Lavori pubblici di somma urgenza

1. Per lavori pubblici di somma urgenza può prescindersi dal preventivo atto di impegno.
2. La relativa regolarizzazione deve comunque avvenire, con delibera di Giunta, improrogabilmente entro 30 giorni, a pena di decadenza.
3. Per lavori effettuati nel mese di dicembre la regolarizzazione deve comunque avvenire entro la fine dell' esercizio.

4. Agli effetti di cui al presente articolo sono equiparate ai lavori indicati al comma 1 le forniture strettamente funzionali all' esecuzione dei lavori stessi.

ARTICOLO 71

Art. 28. 1

D. Lgs 77/95

Liquidazione

1. Alla liquidazione delle spese provvede il Servizio competente per materia.
2. L' assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta da un rigoroso accertamento circa l' esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche ed ai campioni.
3. A fornitura avvenuta il Servizio di cui al comma 1 accerta la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare ogni irregolarità o difetto riscontrato.
4. Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere tecnico-merceologico, la Giunta può affidare il collaudo ad uno o più tecnici anche estranei all' Amministrazione.
5. Le ditte fornitrici debbono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione.
6. Per ogni fattura ricevuta il Servizio competente provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
 - b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
 - c) verifica la regolarità dei conteggi e l' osservanza delle disposizioni fiscali in materia.
7. Le medesime modalità indicate ai commi precedenti vengono applicate nel caso di esecuzioni di lavori e prestazioni di servizi.

ARTICOLO 72

Art. 28. 2

D. Lgs 77/95

Elementi della liquidazione. Limitazione

1. Con la liquidazione devono in ogni caso essere individuati i seguenti elementi:
 - a) il creditore o i creditori;
 - b) la somma dovuta;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
 - e) il capitolo o l' intervento di spesa al quale la stessa è da imputare;
 - f) l' eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata;
 - g) l' eventuale scadenza.
2. Salvo specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare somme se non in ragione delle forniture effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.

ARTICOLO 73
Art. 28. 3 e 4
D. Lgs 77/95

Procedure di liquidazione

1. Effettuati i controlli sulla proposta di liquidazione ed individuati gli elementi indicati ai precedenti artt. 71 e 72, il Responsabile del Servizio provvede alla liquidazione con proprio provvedimento.
2. La liquidazione assume la forma della Disposizione.
3. La Disposizione di liquidazione viene inoltrata al Servizio finanziario per il controllo di regolarità contabile dell' atto e di conformità rispetto all' impegno.
4. Nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità dell' atto di liquidazione rispetto a quanto previsto dal precedente art. 72, o la non conformità rispetto all' atto di impegno, o l' insufficienza della disponibilità rispetto all' impegno assunto, l' atto stesso viene restituito al Servizio competente con l' indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.
5. Ove non vengano riscontrate irregolarità, l' atto di cui al precedente comma 3, viene trattenuto dal Responsabile del Servizio finanziario per i successivi adempimenti.

ARTICOLO 74

Riduzione di impegno di spesa

1. A seguito dell' atto di liquidazione della spesa di cui all' articolo precedente, il Responsabile del Servizio finanziario dispone, se del caso, la riduzione dell' impegno per la somma eccedente quella liquidata.
2. In via contestuale provvede all' aggiornamento della disponibilità sul pertinente stanziamento di spesa.

ARTICOLO 75
Art. 29. 1
D. Lgs 77/95

Ordinazione di pagamento

1. Sulla base degli atti di cui al precedente art. 73, e previa verifica della legalità della spesa e della completezza e regolarità della documentazione a corredo, il Servizio finanziario provvede all' ordinazione dei pagamenti osservandone la successione cronologica, salvo i casi di particolare urgenza o di limitata disponibilità di cassa.
2. L' ordinazione dei pagamenti viene eseguita mediante emissione di mandati di pagamento.

ARTICOLO 76

Ordinazione di spese finanziate con avanzo di amministrazione

1. L' emissione di mandati di pagamento imputati a stanziamenti di spesa finanziati con avanzo di amministrazione, può avvenire in ragione della realizzazione dell' avanzo stesso.
2. L' avanzo si considera realizzato per la differenza risultante fra fondo di cassa iniziale maggiorato delle riscossioni in conto residui attivi da un lato e pagamenti in conto residui passivi dall' altro.

ARTICOLO 77

**Art. 29. 2 D. Lgs 77/95,
Art. 4 DPR 194/96.**

Contenuto e forma dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
 - numero d' ordine progressivo per esercizio finanziario;
 - esercizio cui la spesa si riferisce, con l' indicazione se la somma da pagare appartiene alla competenza o ai residui;
 - l' intervento o il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;
 - codice secondo il bilancio di previsione e nuova voce economica;
 - stanziamenti di bilancio, pagamenti già fatti su di essi e rimanenze disponibili dopo l' emissione del mandato di pagamento, sia per quanto riguarda la competenza, sia per quanto riguarda i residui;
 - ammontare del pagamento disposto, descritto in lettere ed in cifre, e scadenza, qualora sia prevista dalla legge, concordata con i creditori;
 - estremi del documento di liquidazione;
 - generalità del creditore o dei creditori o di chi, per loro, è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
 - codice fiscale o partita IVA dei percipienti, salvo le esenzioni di legge;
 - causale del pagamento;
 - data di emissione ;
 - firma da parte del responsabile del Servizio finanziario o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento del dipendente che lo sostituisce, purchè di qualifica inferiore alla VII, ovvero del Segretario Comunale.

ARTICOLO 78

**Art. 29. 1
D. Lgs 77/95**

Trasmissione al Tesoriere

1. I mandati di pagamento vengono emessi in duplice copia.
2. L' originale, munito delle indicazioni descritte al precedente art. 77 viene trasmesso al Tesoriere con elenco in duplice esemplare, uno dei quali deve essere restituito per ricevuta.
3. La copia è conservata presso il Servizio finanziario, con allegati eventuali documenti giustificativi.

ARTICOLO 79

Scritturazione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta.
2. Accadendo errore, si provvede con annotazione a margine sottoscritta dal firmatario del mandato.

ARTICOLO 80

Fogli aggiunti

1. Allorquando i percipienti di un mandato di pagamento siano in numero tale da richiedere fogli aggiunti questi devono essere singolarmente numerati, timbrati e sottoscritti.

ARTICOLO 81

**Artt. 289 e segg.
R. D. 827/24 e s. m.**

Intestazione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori o dipendenti del Comune.
2. In capo agli amministratori possono essere emessi mandati di pagamento unicamente per indennità e rimborsi spese ai medesimi dovuti.
3. Nello stesso modo si procede nei confronti dei dipendenti salvo che non si tratti di agenti contabili espressamente autorizzati al maneggio del denaro ovvero in casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta dal Sindaco.

ARTICOLO 82

**Artt. 60 e 61
D. Lgs 77/95.
D. M. 15. 12. 72**

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento sono estinti mediante:
 - a) rilascio di quietanze da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti suddetti sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo status di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore del Comune;
 - b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
 - c) versamento su conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari, previa

richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria, attestante l' avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo.

d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l' avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria;

e) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l' avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria;

e) commutazione, a richiesta del creditore, in vaglia postale o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione di commutazione apposta a cura del Tesoriere, sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria.

2. I mandati di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli art. 11 e 12 del codice civile, nonchè di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del Tesoriere.

3. Nelle convenzioni di tesoreria saranno regolati i rapporti con l' Istituto di credito tesoriere in relazione all' accertamento dell' effettivo pagamento degli assegni circolari.

4. In caso di smarrimento o di distruzione di un mandato di pagamento, il creditore può richiedere l' emissione di un duplicato, avanzando espressa domanda al Comune.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle "Istruzioni generali sui servizi del tesoro" approvate con D.M. 15 dicembre 1972 e successive modificazioni.

ARTICOLO 83

Art. 61

D. Lgs 77/95.

Operazioni di fine esercizio

1. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati d' ufficio in assegni postali localizzati.

2. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.

3. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell' operazione e il timbro del Tesoriere. Per le commutazioni di cui al comma 1 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

4. Qualora, nonostante quanto indicato ai commi precedenti, a fine esercizio venisse verificata la sussistenza dei mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti, si applicano le stesse norme dettate per gli ordinativi di incasso di cui al precedente art. 53.

ARTICOLO 84
Artt. 4. 3 e 34
D. Lgs 77/95.

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti articoli e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate entro il termine dell' esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, entro il termine dell' esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto al precedente art. 68.

Si applica quanto indicato all' art. 70 comma 3, del D.L.vo77/95.

2. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine.

ARTICOLO 85
Art. 34. 3
D. Lgs 77/95.

Minori spese

1. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dei precedenti articoli entro il termine dell' esercizio, e che comunque non rappresentino obbligazioni di spesa entro lo stesso termine, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

2. Costituiscono inoltre economie le minori spese sostenute rispetto all' impegno assunto verificate con la conclusione della fase della liquidazione, sia che l' impegno provenga dalla gestione di competenza ovvero dalla gestione dei residui.

Capo IV - Del patrimonio e del demanio del comune

ARTICOLO 86
Art. 1 R. D. 2440/23.
D. L. 403/90
convertito
nella legge 310/90.

Gestione e conservazione

1. Il Comune ha proprio patrimonio e demanio, che devono essere gestiti in conformità alla legge e con criteri di imprenditorialità.

2. L' attività di conservazione del patrimonio e del demanio deve essere improntata a dinamicità in relazione al mutare delle esigenze della gestione del Comune nel suo complesso.

3. I realizzi da trasformazioni o alienazioni patrimoniali sono destinati a spese di investimento, salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 87
Art. 72
D. Lgs 77/95

Classificazione, consistenza e valutazione dei beni

1. I beni del Comune si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile.
2. I beni del demanio pubblico che cessano la loro destinazione all' uso pubblico passano, con deliberazione della Giunta, al patrimonio del Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune si distinguono in immobili e mobili e in disponibili e non disponibili.
4. Il patrimonio complessivo del Comune è costituito dal patrimonio permanente e dal patrimonio finanziario, come disciplinato dal presente regolamento.
5. Il patrimonio permanente comprende all' attivo i beni immobili ed i beni mobili di qualsiasi natura, i diritti su beni altrui, nonchè i crediti a lunga scadenza ed al passivo i mutui e gli altri debiti a lunga scadenza, nonchè i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
6. Il patrimonio finanziario, o situazione amministrativa, è costituito all' attivo dal fondo di cassa e dai residui attivi ed al passivo dai residui passivi, ivi compreso l' eventuale scoperto di Tesoreria.
7. I beni del Comune sono valutati con i criteri indicati dall' art. 72, comma 4 del D.L.vo n. 77/95.

Capo V - Degli investimenti e loro finanziamento

ARTICOLO 88
Art. 42
D. Lgs 77/95

Presupposto per gli investimenti

1. Il Comune può provvedere a spese di investimento solo dopo aver reperito le fonti di finanziamento primarie e quelle indotte.

ARTICOLO 89
Art. 43
D. Lgs 77/95

Piani economico-finanziari

1. Prima dell' approvazione del progetto o del piano esecutivo dell' investimento, il Consiglio comunale, ove ricorrano i presupposti di cui art. 43, comma 2, del D.L.vo n. 77/95, deve, con apposito atto, approvare il piano economico-finanziario con il quale dimostrare l' effettiva possibilità di finanziamento delle spese ed i mezzi per farvi fronte.
2. La deliberazione che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto necessario di legittimità della deliberazione di approvazione dell' investimento e dell' assunzione del mutuo, o dell' emissione del prestito obbligazionario.

3. I predetti piani sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa, sino al secondo esercizio successivo all' attivazione dell' investimento.

Capo VI - Servizio di tesoreria

ARTICOLO 90

Art. 52

D. Lgs 77/95 e s.m.

Art. 9. 6

legge 127/97.

Affidamento del Servizio

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante trattativa privata plurima o licitazione privata, secondo le modalità stabilite nel regolamento per la disciplina dei contratti, ad una Azienda di credito, ovvero ad uno dei soggetti indicati all' art. 31 del D.P.R. n. 43 del 1988, in quanto concessionari in carica.
2. Nei casi di accertata convenienza, debitamente motivata e sentiti il Segretario comunale ed il responsabile del Servizio finanziario, il servizio può essere prorogato al Tesoriere in carica, senza ricorso alla gara.
3. La durata del servizio di Tesoreria è di regola di 5 anni.

ARTICOLO 91

D.P.R. 43/88

Incompatibilità

1. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende e istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1 dell' articolo precedente.:
 - a) gli inabilitati, gli interdetti e i falliti non riabilitati;
 - b) coloro che sono stati condannati per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l' Amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi punibili con pena detentiva non inferiore ad un anno o che comportano la interdizione dai pubblici uffici;
 - c) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o sentenze passate in giudicato o procedimenti penali in corso per delitti previsti dagli artt. 416 e 416 bis del codice penale.
2. Non possono inoltre essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed Istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:
 - a) i membri del Parlamento e del Governo;
 - b) i membri del Consiglio e del Comitato di controllo regionale;
 - c) i dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in attività di servizio, a pena di decadenza dall' impiego;
 - d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione all' amministrazione di società;

e) i parenti e gli affini, entro il quarto grado, dei membri del Consiglio e della Giunta, dei revisori dei conti, del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio finanziario.

ARTICOLO 92
Artt. 56 e segg.
D. Lgs 77/95 e s. m.

Funzioni del Tesoriere

1. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, nonché alla custodia dei titoli e dei valori di pertinenza del Comune, con le modalità indicate all' Art. 63 del D.L.vo n. 77/95. I depositi ed i prelievi dei titoli e dei valori avvengono con ordinativi firmati dal Responsabile del Servizio finanziario, o in mancanza dal Segretario comunale. Per i depositi cauzionali in numerario si provvede secondo le procedure indicate ai commi successivi del presente articolo.
2. Salvo quanto indicato al comma 5 del precedente art. 42, le riscossioni avvengono previa emissione del relativo titolo da parte del Comune.
3. Salvo quanto indicato al comma successivo i pagamenti avvengono tramite emissione di mandati di pagamento.
4. Il Tesoriere è comunque tenuto, anche in carenza del mandato di pagamento, ad effettuare i pagamenti concernenti i tributi passivi scaduti, i contributi previdenziali ed assistenziali del personale, le rate dei mutui in ammortamento, le quote consorziali ed altre spese per le quali in modo specifico, la legge prevede tale modalità di pagamento.

ARTICOLO 93
Art. 192
R. D. 827/24 e s. m.

Competenza globale

1. Tutte le riscossioni e tutti i pagamenti che appartengono al conto del Comune devono essere concentrati nella cassa del Tesoriere.
2. Le riscossioni ed i pagamenti effettuati da contabili secondari o minori devono comunque affluire al Tesoriere attraverso i versamenti ed i rimborsi ordinati dal Comune rispettivamente con ordinativi d' incasso e mandati di pagamento.

ARTICOLO 94
Art. 52.2
D. Lgs 77/95 e s. m.

Capitolato d' onere

1. Al contratto di tesoreria è annesso uno speciale capitolato che disciplina quanto segue:
 - la durata dell' incarico;
 - il compenso annuo;
 - l' orario per l' espletamento del servizio;
 - l' ammontare della cauzione, se richiesto.
 - l' indicazione delle operazioni che rientrano nel Servizio di Tesoreria;
 - l' indicazione dei registri che il Tesoriere deve tenere;
 - l' obbligo della custodia dei valori di proprietà comunale e delle cauzioni prestate al Comune;
 - l' obbligo di prestarsi alle verifiche di cassa;
 - i rimborsi spese;
 - le valute delle riscossioni e dei pagamenti;
 - gli interessi attivi sulle giacenze di cassa;
 - le anticipazioni di cassa ed i relativi interessi ai sensi dell' art. 68 del D.L.vo n. 77/95;
 - i prefinanziamenti sui mutui;
 - le formalità di estinzione dei mandati emessi dal Comune.

ARTICOLO 95
Art. 64
D. Lgs 77/95

Verifiche di cassa

1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione dei fondi economici e degli altri agenti contabili, l'organo di revisione effettua con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del R.S.F.
2. Di ogni verifica si stende verbale sottoscritto dagli intervenuti: copia del verbale viene poi trasmessa al Tesoriere.
3. In ogni cambiamento del Sindaco si procede ad una verifica straordinaria di cassa, con le modalità indicate dall' art. 65 del D.L.vo n. 77/95.
4. Verifiche straordinarie possono essere sempre disposte dall' Amministrazione.
5. In ogni caso verifiche straordinarie devono essere compiute alla chiusura dell' esercizio, nonché ad ogni cambiamento del Tesoriere.

ARTICOLO 96

Art. 58

D. Lgs 77/95

Obblighi del Comune verso il Tesoriere

1. Per consentire al Tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il Servizio finanziario deve puntualmente trasmettere al medesimo la seguente documentazione:
 - copia del bilancio di previsione;
 - copia dei provvedimenti di modificazione del bilancio;
2. L' ufficio comunale dovrà inoltre trasmettere al Tesoriere:
 - i bollettari di riscossione preventivamente vidimati. La trasmissione deve avvenire mediante apposito verbale firmato dal Responsabile del Servizio finanziario e controfirmato dal Tesoriere;
 - le delegazioni di pagamento dei prestiti contratti;
 - le firme autografe dei funzionari e loro sostituti, che sottoscrivono i mandati di pagamento e gli ordinativi d' incasso;
 - i ruoli e gli altri documenti che comportano entrate per fitti, canoni ed altre entrate comunali, dei quali il Tesoriere deve accusare ricevuta;
 - l' elenco dei residui attivi e passivi di bilancio sottoscritto dal Responsabile del Servizio finanziario.
3. I bollettari delle riscossioni, previa formale autorizzazione del Comune, possono essere sostituiti da procedure informatiche.

ARTICOLO 97

Art. 66

D. Lgs 77/95

Obblighi del Tesoriere. Responsabilità

1. Il Tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele:
 - a) il registro di cassa;
 - b) il bollettario delle riscossioni;
 - c) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione;
 - d) i mandati di pagamento, divisi per interventi o capitoli e cronologicamente ordinati;
 - e) gli ordinativi di incasso divisi ed ordinati come sopra;
 - f) i verbali di verifica di cassa;
 - g) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l' importanza della gestione, o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitoli di servizio.
2. Il Tesoriere deve inoltre riunire e classificare tutti i documenti trasmessigli dal Comune e quelli in suo possesso e che devono essere posti a corredo del rendiconto.
3. Il Tesoriere deve, entro il giorno successivo, segnalare al Comune le riscossioni ed i pagamenti effettuati senza i corrispondenti titoli, ai sensi del precedente art. 92.
4. Per eventuali danni causati al Comune o a terzi il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Il Tesoriere è inoltre responsabile di tutti i depositi, comunque istituiti, intestati al Comune.
5. Il Tesoriere deve provvedere al pagamento dei mandati solo se gli stessi risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio ovvero entro i limiti dei residui passivi risultanti dall' apposito elenco sottoscritto dal Responsabile del Servizio finanziario.

ARTICOLO 98
Artt. 59 e 60
D. Lgs 77/95

Rilascio di quietanza

1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario e annotata secondo gli artt. 56 e 60 del D.L.vo n. 77/95.
2. Le entrate devono essere registrate sul registro di cassa nel giorno stesso della riscossione.
3. Il registro di cassa deve essere vidimato, per ciascun esercizio, dal Responsabile del Servizio finanziario. Sono ammesse metodologie informatiche corrispondenti.
4. Tutti i registri che il Tesoriere deve tenere sono forniti a cura e spese dello stesso con l'osservanza di quanto indicato al comma precedente.

Capo VII - Scritture contabili

ARTICOLO 99
Artt. 70, 71 e 72
D. Lgs 77/95

Sistema di scritture

1. Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti, deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa sotto l'aspetto:
 - a) Finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme rimosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
 - b) Patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;
 - c) Economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica. Tale sistema verrà adottato secondo la tempistica indicata dalla legge.

ARTICOLO 100

Contabilità Finanziaria

1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
 - a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;
 - b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
 - c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento, la consistenza dei crediti e dei debiti all' inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
 - d) il giornale cronologico degli ordinati d' incasso e dei mandati;
 - e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

ARTICOLO 101

Contabilità Patrimoniale

1. La Contabilità Patrimoniale ha lo scopo di rilevare la consistenza e la struttura del patrimonio del Comune e le variazioni di esso, sia per effetto della gestione del bilancio che per qualsiasi altra causa.
2. Strumento della contabilità patrimoniale è l' inventario.

ARTICOLO 102

Artt. da 1 a 35

R. D. 827/24 e s. m.

Art. 72. 7

D. Lgs 77/95.

Modello 20

ammesso al

D. P. R. 194/96

Inventario

1. L' inventario è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni del Comune.
2. Esso ha il fine di controllare la consistenza dei beni per salvaguardare la loro appartenenza al Comune, nonchè di conoscere la quantità, la natura ed i valori dei beni stessi per consentire una consapevole gestione.
3. La formazione dell' inventario passa attraverso le fasi della ricognizione, dell' accertamento, della classificazione, della descrizione e della valutazione.
4. L' aggiornamento generale dell' inventario deve farsi annualmente.

ARTICOLO 103

Modelli dell' inventario

1. I modelli dell' inventario sono da tenere sempre al corrente, in coerenza con quanto indicato all' art. 72, comma 9, del D.L.vo n77/95.

ARTICOLO 104

Beni Comunali

1. I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Beni soggetti al regime del demanio;
- b) Beni patrimoniali indisponibili;
- c) Beni patrimoniali disponibili,

ARTICOLO 105

Procedure di classificazione dei beni

1. Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta.

ARTICOLO 106

Aggiornamento degli inventari

1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

ARTICOLO 107

Art. 71. 4
D. Lgs 77/95

Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni

1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il valore dei beni immobili è incrementato dagli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
3. Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per

decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.

4. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.

5. Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.

ARTICOLO 108
Art. 117 e 72. 8
D. Lgs 77/95

Ammortamento dei beni

1. Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.

2. La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata al Servizio finanziario entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente.

3. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per l'intero.

4. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale,

5. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire duecentomila. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.

6. I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.

ARTICOLO 109
Art. 71
D. Lgs 77/95
Modelli 17 e 18
annessi al
D. P. R. 917/86.

Contabilità economica

1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.

2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale, formano oggetto di rilevazione in contabilità economica al verificarsi

dell' evento che li ha determinati.

3. A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.

Parte Quarta

Rilevazioni periodiche, pareri, verifiche e controllo di gestione

ARTICOLO 110 Artt. 36, 39, 40 e 41 D. Lgs 77/95

Definizione di controllo di gestione

1. Il controllo di gestione di livello finanziario attiene alle finalità connesse alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all' art. 36 del D.L.vo n. 77/95, con particolare riferimento a quanto disposto dai successivi articoli.
2. Il controllo di gestione di livello economico è un processo mediante il quale vengono verificati il razionale impiego delle risorse nonché l' efficienza e l' efficacia dell' azione amministrativa.

ARTICOLO 111 Artt. 52, 53 e 55 legge 142/90, come modificati dagli artt. 6, 11, 17, 86 e 87 legge 127/97. Art. 27. 9 D. Lgs 77/95 e s. m. Art. 6,11 legge 127/97.

Configurazione del processo

1. I competenti servizi comunali devono provvedere ad esprimere ed effettuare:
 - a) i pareri sulle proposte di deliberazione
 - b) le attestazioni di copertura finanziaria di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. b) nonché il visto di cui al precedente art. 68;
 - c) le verifiche che precedono l' assunzione degli impegni ed il pagamento delle spese;
 - d) il controllo sull' integrale accertamento e la tempestiva riscossione delle entrate;
 - e) le verifiche della cassa del Tesoriere;
 - f) la compilazione del rendiconto.

ARTICOLO 112
Artt. 7, 9, 11 e 19
D. Lgs 77/95 e s. m.

Organizzazione

1. Anche in carenza del Piano esecutivo di gestione di cui all' art. 11 del D.L.vo n. 77/95, la Giunta suddivide, sulla base del bilancio preventivo, all' inizio di ogni esercizio, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa tra i competenti servizi in cui è suddivisa la struttura del Comune.
2. Ai medesimi servizi è attribuita la responsabilità della gestione, ai sensi del precedente art. 13.

ARTICOLO 113
artt. 3 e 37
D. Lgs 77/95

Rilevazioni periodiche

1. Ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, comunque almeno in occasione dell'adempimento di cui al 2° comma dell'art. 36 del D. Lgs. 77/95, il Servizio finanziario presenta al Sindaco e al Segretario comunale, la situazione riassuntiva delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate in confronto alle previsioni di bilancio originariamente stabilite, o eventualmente modificate, secondo le norme vigenti. La rilevazione deve dimostrare distintamente le somme afferenti a prenotazioni di impegni e quelle derivanti da impegni definitivi.
2. I responsabili dei servizi segnalano obbligatoriamente al Sindaco o suo delegato, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Finanziario fatti o atti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, che possano a loro giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune.

ARTICOLO 114
Art. 36, 2, 3 e 4
D. Lgs 77/95 e s. m.

Equilibrio della gestione finanziaria

1. Il responsabile del Servizio finanziario vigila, anche con l' ausilio delle rilevazioni periodiche, affinché il pareggio del bilancio venga conservato nel corso dell' intero esercizio finanziario.
2. Qualora la gestione dell' esercizio faccia prevedere uno squilibrio per effetto di minori entrate sia in conto competenza sia in conto residui o di maggiori spese, il funzionario suddetto deve riferire immediatamente al Sindaco e al Segretario comunale. Il Sindaco dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio comunale per l' attuazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 29.
3. La mancata adozione del provvedimento di ripristino del pareggio comporta le conseguenze previste all' art. 36, comma 4, del D.L.vo n. 77/95.

ARTICOLO 115
Art. 64
D. Lgs 77/95 e s. m.

Verifiche ed ispezioni

1. Il Responsabile del Servizio finanziario, o suo incaricato, può procedere ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario, e comunque almeno una volta nel corso di ogni esercizio, alla verifica dei fondi esistenti presso ogni singolo riscuotitore ed al riscontro delle relative scritture contabili. Di ogni verifica si stendono verbali in triplice copia sottoscritti dagli intervenuti. Una copia viene mantenuta presso il riscuotitore, una presso l'ufficio comunale e la terza inviata all'Amministrazione.
2. In caso di cambiamento del riscuotitore si procede ad una verifica straordinaria con le modalità sopra indicate.
3. L'Amministrazione può ordinare in qualsiasi momento l'effettuazione di verifiche ed ispezioni.

ARTICOLO 116

Altri controlli

1. Il Responsabile del Servizio finanziario procede inoltre, con le modalità fissate dall'articolo precedente, alla verifica della cassa dell'Economo comunale, dei registri di riscossione e di pagamento del medesimo, nonché delle modalità di tenuta dei libri che gli sono stati dati in consegna.
2. Egli controlla, altresì, con periodiche ispezioni, gli altri consegnatari di fondi e di beni.
3. Provvede anche ad effettuare verifiche ed indagini, reputate opportune, presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.
4. Il Sindaco e il Segretario comunale possono disporre in qualsiasi momento l'esercizio dei controlli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 117
Art. 39
D. Lgs. 77/95

Struttura organizzativa del controllo di gestione.

1. Il controllo economico di gestione è effettuato da apposita unità organizzativa individuata nel Regolamento di organizzazione, con una metodologia semplificata, tenuto conto della dimensione demografica del Comune. Il controllo di gestione può essere affidato all'esterno.
2. Ai sensi del D. Lgs n. 29 del 3 febbraio 1993 art. 20, comma 7, secondo periodo, l'attivazione del controllo di gestione potrà essere oggetto di apposita convenzione con enti di dimensioni superiori dotati di detta struttura operativa.

Parte Quinta

Adempimenti Fiscali

ARTICOLO 118 **Artt. 3 e 105.1,** **lett. c)** **D. Lgs. 77/95**

Comune quale soggetto passivo d' imposta

1. In tutti i casi nei quali il Comune , per disposizioni di legge, viene a trovarsi nella situazione di soggetto passivo d' imposta, il Servizio finanziario è tenuto ad approntare le scritture volute dalle leggi.
2. Il Servizio medesimo deve altresì assolvere, con cura e tempestività, i conseguenti adempimenti.
3. Le gestioni rilevanti ai fini fiscali devono trovare nel bilancio preventivo annuale apposita annotazione indicativa di tale situazione.

ARTICOLO 119

Sottoscrizioni e responsabilità

1. Salva diversa disposizione di legge la sottoscrizione dei documenti fiscali compete al Sindaco e all' Organo di revisione.
2. Il Segretario comunale ed il Responsabile del Servizio finanziario predispongono i documenti suddetti e ne siglano la copia, che rimane acquisita agli atti.
3. Le conseguenti responsabilità sono assunte in solido dai soggetti indicati ai commi precedenti.

Parte Sesta

Rendiconto

ARTICOLO 120 **Artt. 70, 71, 72** **D. Lgs. 77/95** **Art. 1 DPR 194/96**

Risultati della gestione

1. I risultati finali della gestione annuale sono dimostrati nel rendiconto del Comune.
2. Il rendiconto è formato dalle seguenti parti:
 - a) conto del bilancio (o conto consuntivo) in cui si dimostrano i risultati della gestione finanziaria in relazione alla previsione del bilancio preventivo annuale;
 - b) conto del patrimonio in cui si dimostrano le variazioni avvenute nel patrimonio e la situazione patrimoniale finale;
 - c) conto economico.

Capo I - Conto del bilancio

ARTICOLO 121 Art. 64 D. Lgs 77/95

Chiusura delle operazioni di cassa

1. Nei primi giorni immediatamente successivi alla chiusura dell' esercizio, il Servizio finanziario procede alla verifica straordinaria della cassa del Tesoriere.
2. In tale circostanza il medesimo Servizio provvede ad accertare:
 - il totale complessivo delle somme riscosse;
 - il totale complessivo delle somme pagate;
 - gli ordinativi d' incasso rimasti insoluti e relativo importo;
 - i mandati di pagamento inestinti e relativo ammontare.
3. In pari tempo il Servizio finanziario procede a verificare le situazioni di cassa degli altri agenti per accertare che i relativi saldi di fine esercizio siano effettivamente confluiti nel conto del Tesoriere.

ARTICOLO 122

Parificazione dei conti di cassa

1. Nei tempi previsti dall' articolo precedente, il Servizio finanziario effettua le operazioni indicate agli articoli 53 e 83 e quindi procede:
 - a) a determinare il totale generale delle riscossioni risultanti dal giornale tenuto dal Comune;
 - b) a determinare il totale generale delle riscossioni risultanti dalla somma delle schede di mastro tenute dal Comune;
 - c) a verificare la concordanza dei risultati sub a) e b);
 - d) a determinare il totale generale dei pagamenti risultanti dal giornale tenuto dal Comune;
 - e) a determinare il totale generale dei pagamenti risultanti dalla somma delle schede di mastro tenute dal Comune;
 - f) a verificare la concordanza dei risultati sub d) ed e).
2. Il Servizio finanziario accerta quindi la concordanza tra i dati determinati al comma precedente e quelli del Tesoriere risultanti dalla verifica di cassa di cui all' articolo precedente.

ARTICOLO 123 Artt. 67.1 e 2 D. Lgs 77/95

Conto di cassa finale

1. Tenuto conto della situazione di cassa all' inizio dell' esercizio e delle risultanze indicate all' articolo precedente, il Servizio finanziario determina il fondo di cassa, ovvero l' anticipazione di Tesoreria, alla fine dell' esercizio.

ARTICOLO 124

Art. 70

D. Lgs 77/95

Struttura del conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati della gestione del bilancio, per l' entrata e per la spesa, distintamente per ciascun aggregato indicato all' art. 70 del D.L.vo n. 77/95 e con le distinzioni e le dimostrazioni ivi indicate.
2. Per i più significativi servizi a domanda individuale possono essere rilevati i principali indicatori di efficacia, con particolare riferimento ai seguenti:
 - unità offerte/domande pervenute;
 - unità offerte/domande potenziali;
 - unità offerte dal Comune/offerta totale;
 - utilizzo medio/utilizzo massimo teorico;
 - numero personale impiegato/numero utilizzatori.
3. Per i medesimi servizi indicati al comma precedente possono essere rilevati i principali indicatori di efficienza, con particolare riferimento ai seguenti:
 - costo unitario per utilizzatore;
 - costo unitario per giorno di utilizzazione;
 - costo del personale/costo totale;
 - costo ammortamenti/costo totale;
 - ricavi totali/costi totali;
 - perdita totale/numero utilizzatori;
 - perdita per giorno di utilizzazione.

ARTICOLO 125

Art. 1.1

lett. p) D.P.R.194/96

Compilazione del conto del bilancio

1. Il conto del bilancio va compilato secondo i modelli di cui all' art. 70, comma 8, del D.L.vo n. 77/95.
2. Le entrate e le spese devono essere descritte nel conto del bilancio sinteticamente per ciascuna unità elementare del bilancio.
3. I singoli ordini di riscossione e di pagamento, così come gli accertamenti e gli impegni, vanno descritti analiticamente nello svolgimento, tenendo distinti i residui dalla competenza.
4. Lo svolgimento delle unità elementari del bilancio è allegato al rendiconto.

Capo II - Conto del patrimonio

ARTICOLO 126

**Art. 72
D. Lgs 77/95.
Art. 1.1 lett. v)
D.P.R. 194/96**

Dimostrazione della consistenza patrimoniale

1. Il conto del patrimonio dimostra la consistenza del patrimonio all' inizio dell' esercizio, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e la consistenza finale, distintamente:

- a) per le attività e passività finanziarie proprie del conto del bilancio;
 - b) per i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili;
 - c) per i beni destinati ai servizi del Comune, il materiale scientifico ed artistico e le altre attività non disponibili;
 - d) per le passività consolidate, perpetue e redimibili e le passività diverse.
2. Ai fini del presente regolamento fanno parte delle rimanenze di esercizio e non vengono singolarmente inventariati i beni mobili di facile consumo e quelli di modico valore.
3. Sono beni di facile consumo quelli che hanno un costo unitario non superiore a lire 200.000.
4. Sono considerati di modico valore i beni di costo unitario non superiore a lire 200.000.

**ARTICOLO 127
Art. 71 D. Lgs 77/95.
Art. 1.1 lett. s)
D.P.R. 194/96**

Conto economico

1. Il conto economico riporta le entrate e le spese depurate dei movimenti patrimoniali, le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e gli altri elementi indicati all' art. 71 del D.L. vo n. 77/95.

ARTICOLO 128

Riassunto generale delle attività e delle passività

1. Un apposito prospetto riassume, secondo le classificazioni dell' inventario, la totalità delle attività e delle passività alla fine dell' esercizio.
2. Le attività e le passività sono distinte in patrimonio permanente e patrimonio finanziario, nonché secondo le classificazioni contenute nel modello di cui all' art. 72, comma 9, del D.L. vo n. 77/95.
3. Per ogni posta si indica la consistenza all' inizio dell' esercizio, le variazioni intervenute, per effetto della gestione e la consistenza finale.
4. Il prospetto si conclude con un saldo che indica il patrimonio netto, ovvero il passivo scoperto, come al comma precedente.

ARTICOLO 129

**Art. 71.9
D. Lgs 77/95.
Art. 1.1 lett. t)
D.P.R. 194/96**

Riassunto e dimostrazione

1. Un apposito prospetto verifica che il saldo del conto economico abbia a coincidere con la differenza tra il netto patrimoniale, ovvero il passivo scoperto, alla fine ed all' inizio dell' esercizio.
2. Detto documento assume la forma del prospetto di riconciliazione di cui all' art. 71, comma 10, del D.L.vo n. 77/95.

Capo III - Degli agenti contabili

**ARTICOLO 130
Artt. 178, 630 e segg.
R.D. 827/24 e s.m.
Art. 75
D. Lgs 77/95.
Art. 58
legge 142/90.
Art. 10
legge 127/97**

Definizione

1. Sotto la denominazione di agenti contabili dell' amministrazione si comprendono:
 - a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse del Tesoriere;
 - b) il Tesoriere che riceve nelle casse le somme dovute al Comune, esegue i pagamenti delle spese e disimpegna tutti quegli altri servizi speciali che gli sono affidati,
 - c) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti al Comune;
 - d) gli impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
 - e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza del Comune.
2. Tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai rispettivi responsabili delle unità organizzative da cui dipendono.

ARTICOLO 131

Inizio e termine della gestione

1. Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non dal giorno in cui ha inizio la loro gestione.
2. La gestione degli agenti contabili decorre dalla data dell' assunzione del servizio e termina con il giorno della cessazione di esso.
3. All' inizio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell' ufficio ed il debito che l' agente assume.
4. Con eguali atti si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell' agente cessante.

ARTICOLO 132

Ricognizione dei valori e dei beni

1. All' atto dell' assunzione in funzione di un agente contabile si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante.
2. Siffatte operazioni si compiono dai responsabili degli uffici che sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa.
3. Le operazioni anzidette devono risultare da processi verbali sottoscritti da tutti gli intervenuti.
4. I processi verbali di cui al precedente ed al presente articolo devono essere visti dal Responsabile del Servizio finanziario, intervenuto nelle operazioni.

ARTICOLO 133

Art. 60
R.D. 2440/23.

Conti amministrativi

1. Gli agenti contabili, almeno ogni trimestre e al termine dell' esercizio finanziario, devono rendere il conto amministrativo della loro gestione.
2. Il conto deve essere reso al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e gli adempimenti spettanti al medesimo.
3. I conti amministrativi, a seconda del caso, si distinguono in conti dell' entrate, in conti della spesa ed in conti dei beni.
4. I conti amministrativi devono comprendere la situazione iniziale del periodo, il carico, lo scarico e la situazione finale.

ARTICOLO 134
Artt. 610 e segg.
R.D. 827/24 e s.m.
Art. 75 D. Lgs 77/95
Art. 10 legge 127/97
Art. 1.1. lett. L),
aa), bb), cc)
D.P.R. 194/96

Conti giudiziali

1. Tutti gli agenti dell' amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno il conto giudiziale della loro gestione.
2. Sono eccettuati i consegnatari dei beni utilizzati per le necessità del proprio ufficio. Tali beni vengono compresi nel conto giudiziale dell' Economo comunale. In pari modo si procede per le minute spese d' ufficio.
3. I modelli dei conti giudiziali di cui al presente articolo sono determinati ai sensi dell' art. 75, comma 4, D.L.vo n. 77/95.

ARTICOLO 135
Art. 67.1
D. Lgs 77/95

Resa del conto

1. Il conto giudiziale è reso al Comune entro i due mesi successivi alla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il conto, o successivi alla cessazione del contabile dall' ufficio.
2. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell' anno in cui sono stati in carica.
3. Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto del periodo della propria gestione.
4. Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa l' agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché questa sia accettata dall' autorità competente, non si interrompe la durata della sua gestione e il contabile deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.
5. Nei casi di morte, interdizione o inabilitazione di un contabile, i conti sono resi dai legittimi sostituti nel termine come sopra prescritto.

ARTICOLO 136

Ritardo nella presentazione del conto

1. Quando il conto giudiziale non sia stato presentato entro il termine di cui all' articolo precedente, si procederà contro il contabile, o suoi aventi causa:
 - a) o mediante istanza alla Corte dei Conti;
 - b) o mediante compilazione del conto fatta d' ufficio all' Amministrazione. In questo caso il contabile, o i suoi aventi causa, sarà invitato con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito.
2. Si avrà come accettato il conto se il contabile, o i suoi aventi causa, non abbiano risposto nel termine prefisso all' invito dell' Amministrazione.
3. Quando sia stato iniziato giudizio davanti alla Corte dei Conti, l' Amministrazione non può più ordinare la formazione del conto.
4. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei Conti.

ARTICOLO 137

Materia del conto

1. Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l' introito, l' esito e la rimanenza.
2. Quando i contabili abbiano unito i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne fanno riferimento nel conto giudiziale.

ARTICOLO 138

Art. 3 D. Lgs 77/95
Art. 10 legge 127/94

Revisione dei conti

1. Il Servizio finanziario rivede i conti dei singoli agenti in base ai documenti allegati e verificabili con gli elementi di riscontro in proprio possesso e appone sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito i suindicati riscontri.
2. I conti giudiziali vengono trasmessi alla Corte dei Conti, su richiesta della medesima.

ARTICOLO 139

Art. 58.2
legge 142/90

Responsabilità

1. Gli agenti indicati nel presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono altresì dell' operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti.

2. Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, per il sindacato o per il riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione di detti agenti.
3. Gli agenti della riscossione sono responsabili dell'esazione dei diritti e dei crediti del Comune liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso.
4. Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito.

Capo IV - Atti procedurali

ARTICOLO 140

Artt. 67.1 e 73

D. Lgs. 77/95

Resa del conto da parte del Tesoriere

1. Il Tesoriere deve rendere il conto all'Amministrazione entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto stesso si riferisce.
2. Le operazioni di revisione del conto del Tesoriere, quelle di compilazione del conto del bilancio di competenza dell'Amministrazione e la formazione del conto del patrimonio e del conto economico, devono essere definite entro il 20/5.
3. Entro lo stesso tempo deve essere predisposta la relazione illustrativa della Giunta comunale che accompagna il rendiconto.

ARTICOLO 141

Art. 73

D. Lgs. 77/95

Contenuto della relazione della Giunta

1. Nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo precedente, la Giunta comunale deve esprimere le proprie valutazioni sull'efficacia degli interventi realizzati e sui risultati conseguiti con riferimento agli strumenti programmatici approvati dal Consiglio.
2. Per le aziende speciali viene presentata apposita e separata relazione.

ARTICOLO 142

Artt. 69.2 e 105.1

lett. d)

D. Lgs. 77/95

Approvazione da parte della Giunta

1. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, la Giunta comunale, con formale deliberazione, approva lo schema di rendiconto.
2. Dopo l'approvazione, il rendiconto, con annesse le relazioni, viene immediatamente messo a disposizione dell'Organo di revisione al fine della stesura della relazione voluta dall'art. 57, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dei Consiglieri comunali.
3. Per l'adempimento suddetto viene assegnato all'Organo di revisione il tempo di

giorni 15.

4. Nei tempi di cui ai precedenti commi, il rendiconto viene posto a disposizione dei Consiglieri comunali ai sensi dell' art. 69 del D.L.vo n. 77/95.

ARTICOLO 143

Approvazione da parte del Consiglio comunale

1. Il rendiconto, munito dei documenti indicati ai precedenti articoli, viene sottoposto al Consiglio comunale per l' approvazione di propria competenza.

2. L' approvazione deve avvenire entro il 30 giugno.

3. Qualora il Consiglio comunale, in sede di approvazione del rendiconto, porti modifiche al carico o discarico del Tesoriere o degli altri agenti contabili, ovvero individui responsabilità negli amministratori, il Sindaco ne dà notizia agli interessati con invito a prendere cognizione delle motivazioni entro 15 giorni.

4. Gli interessati possono, negli 8 giorni successivi, presentare per iscritto e senza spese le loro contro-deduzioni.

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 144

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione di cui all'art. 73 - 6[^] comma - dello Statuto.

ARTICOLO 145

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.L.vo n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, in altre norme specifiche, nonché nella legge e nel regolamento per l' amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, non incompatibili con il decreto medesimo.